



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: [REDACTED] c/ C.C.I.A.A. di Roma +1 – Ricorso ex art. 12, D.Lgs. 150/2011, Giudice di Pace di Teramo, R.G.n. 1452/2026. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dalla Responsabile della Struttura “*Affari Legali e Contenzioso*”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Visto il ricorso ex art. 12 D.lgs. 150/2011 con cui il Sig. [REDACTED] ha adito il Giudice di Pace di Teramo affinché sia ordinata alle parti convenute la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti di n. 24 protesti levati a suo carico, meglio specificati nel ricorso, per essere stati i titoli protestati asseritamente pagati entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, con vittoria di spese;

Visto l’art. 12, comma 1, D. Lgs. 150/2011, rubricato “*Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti*”, ai sensi del quale “*le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro*”;

Considerato che il sig. [REDACTED] non ha presentato alla Camera di Commercio di Roma alcuna istanza di cancellazione dei protesti in oggetto, la cui eventuale reiezione sarebbe potuta

essere oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente e che, pertanto, il ricorso in oggetto deve considerarsi inammissibile;

Atteso che la L. 235/2000 non ha demandato alle Camere di Commercio alcun potere di cancellare dal Registro Informatico il protesto di assegni, se non a seguito di decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale competente in base all'art. 17 della Legge 108/1996 o di provvedimento di sospensione e/o cancellazione dell'Autorità Giudiziaria;

Rilevato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in materia di pubblicazione dei protesti di cambiali, vaglia cambiari e di assegni, la Camera di Commercio svolge un'attività di carattere materiale dovendo osservare specifiche modalità dettate dalla legge e che, pertanto, non incorre in alcuna responsabilità nella pubblicazione degli elenchi;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta in occasione della pubblicazione del protesto *de quo*;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Vista la procura alle liti per il patrocinio dell'Ente nel procedimento di cui in narrativa in favore dell'Avv. Luca Leone, con studio in Roma, Via Appennini, n. 46, sottoscritta dal Segretario Generale, competente per Statuto al rilascio della stessa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 161415 del 29.07.2026 con il quale l'Avv. Leone ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 2.090,00 a titolo di onorari, con applicazione della riduzione del 25%, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BC912795C6;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all’Avv. Luca Leone con studio in Roma, Via Appennini n. 46, l’incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio promosso dal Sig. [REDACTED] dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, precisando che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’incarico si estenderà anche all’azione per il recupero del credito da lite;
- l’utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 1.567,50 (€ 2.090,00 meno il 25%), a titolo di onorari, con applicazione della riduzione del 25%, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d’acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto.

La spesa complessiva di € 2.287,18 viene imputata sul centro di costo n. A037 “*Affari Legali e Contenzioso*”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “*Oneri Legali e Notarili*”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 615/2026.

LA DIRIGENTE DELL’AREA I
Greta SCAPIGLIATI

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.”